

COMUNE DI PERSICO DOSIMO
PROVINCIA DI CREMONA

Regolamento per l'applicazione della TARI
(Tassa sui rifiuti)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 19 del 29/06/2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/07/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti urbani non domestici
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Rifiuti da imballaggi
- Art. 6. Rifiuti da demolizione utenze domestiche
- Art. 7. Limiti quantitativi di conferimento dei rifiuti urbani non domestici

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

- Art. 8. Presupposto per l'applicazione.
- Art. 9. Soggetto attivo
- Art. 10. Soggetti passivi
- Art. 11. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 12. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 14. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 15. Costo di gestione
- Art. 16. Determinazione della tariffa
- Art. 17. Articolazione della tariffa
- Art. 18. Periodi di applicazione.
- Art. 19. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 20. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 21. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 22. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 23. Scuole statali
- Art. 24. Tassa giornaliera
- Art. 25. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 26. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 27. Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 28. Riduzione della quota variabile per avvio al riciclo

Art. 29. Esclusione della quota variabile per avvio al recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

Art. 30. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

Art. 31. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 32. Altre riduzioni ed esclusioni

Art. 33. Cumulo di riduzioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 34. Obbligo di dichiarazione

Art. 35. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 36. Riscossione

Art. 37. Accertamento dell'imposta

Art. 38. Riscossione coattiva

Art. 39. Sanzioni ed interessi

Art. 40. Rimborso

Art. 41. Contenzioso

Art. 42. Funzionario Responsabile

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43. Pubblicità

Art. 44. Norme di rinvio e clausola di adeguamento

Art. 45. Entrata in vigore

Allegati

Allegato A: Categorie per la classificazione delle utenze non domestiche

Allegato B: Riduzione delle superfici per le utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani non domestici e di rifiuti speciali.

Glossario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI (tassa rifiuti) prevista dai commi dal 669 al 679 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni e recepisce la normativa introdotta da norme successive ed in particolare dal D.Lgs. 116/2020.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma n. 668, art 1, della L. 147/2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TUA, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 116 del 03/09/2020, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184 comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 116 del 03/09/2020:
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nell'articolo 3 del presente regolamento prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c),d),e).
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art., 184 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 116 del 03/09/2020:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso.
6. Sono **altresì rifiuti speciali**, se diversi dai rifiuti urbani individuati al comma 4 del presente articolo:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, in particolare i rifiuti prodotti nelle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia;
- b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
- e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli da quelli individuati dall'art. 3 – comma 2.

Art. 3. Rifiuti urbani non domestici

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, prodotti da utenze diverse dalle domestiche, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, di seguito elencati:

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o non infettivo, e costituiti da:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione nonché i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- d) spazzatura;
- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;

- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- h) rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

3. Sono rifiuti urbani non domestici quelli derivanti da sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche.

4. Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. Rifiuti da imballaggi

1. I rifiuti da imballaggi primari, secondari e terziari sono conferibili al servizio pubblico nel rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, fermo restando il divieto di conferire imballaggi terziari e secondari ancora riutilizzabili, ai sensi dell'art. 226, comma 2, D.Lgs. 152/2006.

Art. 6. Rifiuti da demolizione utenze domestiche

1. I rifiuti prodotti in ambito domestico e in piccole quantità nelle attività "fai da te" possono essere conferiti presso i centri di raccolta comunali se costituiti da:

- miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (CER 17 01 07),
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (CER 17 09 04).

2. I rifiuti simili, ma prodotti "dalle attività di costruzione e demolizione", ossia da imprese o lavoratori autonomi, non potranno essere conferiti ai Centri di raccolta, ma dovranno essere conferiti agli impianti dedicati.

Art. 7. Limiti quantitativi di conferimento dei rifiuti urbani non domestici

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, non possono essere conferiti al servizio di raccolta i rifiuti urbani provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e di superficie complessiva superiore a 250 mq (al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti o che producano rifiuti speciali) se il rapporto tra la quantità globale (in kg) dei rifiuti urbani prodotti e l'indicata superficie, supera il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. L'utente che supera il suddetto limite ordinario di conferimento e provvede a propria cura e spese a gestire la quantità eccedentaria è tenuto al versamento della TARI (parte fissa e parte variabile) corrispondente alla categoria di attività e determinata secondo le regole ordinarie

3. In caso di accertamento di conferimenti eccedenti i suddetti limiti in assenza di comunicazione, l'utente sarà obbligato a regolarizzare la propria posizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Art. 8. Presupposto per l'applicazione

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, posti auto scoperti, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, agricole e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree scoperte destinate a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti. Restano soggette a imposizione le superfici scoperte operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 9. Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 10. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 11. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, fatta eccezione in ogni caso per le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere rilevabili in base ad elementi obiettivi o riscontrabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 11.

Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori. I rifiuti speciali si ritengono prevalenti se la relativa produzione per unità di superficie che si intende escludere è almeno il 90% del coefficiente di produttività Kd applicato all'utenza per la determinazione della parte variabile.

2. **Non sono** soggette a tariffa:

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) le superfici delle imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia;
- c) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, come individuate dall'art. 2135 del codice civile;
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili.

3. **Sono esclusi** da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:

- a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- b) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali;
- c) devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

4. Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- a) non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- b) funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- c) fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- d) gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.

6. Relativamente alle attività indicate nella tabella di cui all'allegato B, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani non domestici e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse, la superficie tassabile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nell'allegato B al presente Regolamento.

7. Per fruire dell'esclusione di cui al comma 3 o della riduzione forfettaria di cui al comma 6, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione l'attività svolta e la sua classificazione risultante dal registro delle imprese (Es: industriale, artigianale, commerciale, di servizio, agricola, etc...), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze precisandone l'uso (magazzino, officina, laboratori, etc...) nonché le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (urbani non domestici, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
- b) comunicare, a pena di decadenza, entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Art. 14. Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. La superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 645 e 647 della L. 147/2013.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per la determinazione della superficie imponibile si applicano i seguenti criteri:

- a) per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) la superficie minima imponibile è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998 e riportata in visura;
- b) per le unità immobiliari accessorie alle abitazioni, accatastate in categoria C/2-C/6-C/7 (cantine – garage – posti auto coperti, depositi etc...) la superficie imponibile corrisponde all'intera superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998 e riportata in visura;

- c) per gli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e le aree scoperte la superficie imponibile è quella calpestabile misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
- d) per gli immobili riconosciuti di interesse storico o culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, e per i quali è presente in visura catastale la prevista annotazione, la superficie tassabile è calcolata in misura del 30% limitatamente alla quota che eccede i 400 mq e fino a 600 mq, rimanendo non imponibile la superficie eccedente i 600 mq.

4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metri quadrati inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti urbani e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella B del presente Regolamento;
- e) il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del DL 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 15. Costo di gestione

- 1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. Per la determinazione dei costi del servizio i gestori predispongono il Piano Economico Finanziario (PEF) corredato dalla relazione di accompagnamento.

Art. 16. Determinazione della tariffa

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al PEF, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o altro termine eventualmente stabilito da specifiche norme.
- 2. Le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 3. La TARI è corrisposta in base alla tariffa determinata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 18. Periodi di applicazione.

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 34, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 19. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 20. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un

periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente. In caso di assenza di dichiarazione il numero degli occupanti le utenze domestiche è determinato come segue:

Nr. Occupanti	Mq.
1	≤ 35
2	≤ 70
3	≤ 105
4	≤ 140
5	≤ 175
6	≥ 175

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non occupate da altri soggetti o utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 21. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 22. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricomprese:

- nella Categoria 01: sale convegni e simili;
- nella categoria 02: autolavaggi e simili;
- nella categoria 03: spogliatoi, servizi igienici;
- nella categoria 04: magazzini di deposito, locali di deposito vari;
- nella categoria 05: Bed and breakfast;
- nella categoria 17: mense aziendali, locali adibiti a punto di ristoro;
- nella categoria 21: sale gioco.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. Le porzioni di immobile destinate all'accoglienza di ospiti in qualità di struttura ricettiva (es: Bed and breakfast), così come definite dalla legge regionale in materia di turismo, sono equiparate nella determinazione della tariffa alle strutture alberghiere (cat. 05).

6. Per le superfici delle imprese industriali, con esclusione delle superfici destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia, si procede alla differenziazione del tipo di utilizzo (uffici – magazzini – spogliatoi – mense – etc.) e alla classificazione nella categoria corrispondente, secondo i criteri di cui ai precedenti commi.

7. Per tutte le altre tipologie di impresa diverse dalle imprese industriali la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, con riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. Possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie di utilizzo alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

8. Per le attività di organizzazione di eventi (matrimoni e ricevimenti, mostre, eventi speciali, convegni, esposizioni, conferenze, meeting aziendali, cene esclusive, etc...) esercitate in modo continuativo e non stagionale, direttamente o attraverso servizi di catering o agenzie, negli immobili di cui all'art. 14 – comma 3 - lettera d), si applica la tariffa dell'attività di ristorazione.

Art. 23. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del DL 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 24. Tassa giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree scoperte, aree pubbliche o aree di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 28 e 29 (recupero) e all'art. 30 (inferiori livelli di prestazione del servizio). Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 26 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 27 – comma 1.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

25. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 26. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 25%;
- c) abitazioni di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non occupate da altri soggetti o utilizzate a vario titolo: riduzione del 100% della parte variabile della tariffa e del 30% della parte fissa.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

Le riduzioni di cui alla lettera a) e b) si applicano anche in mancanza di specifica dichiarazione qualora l'Ente abbia accertato l'effettiva disponibilità dell'immobile.

La riduzione di cui alla lettera c) si applica dalla data di ricovero, anche in assenza di dichiarazione, qualora l'Ente abbia ricevuto, da parte della struttura, comunicazione dell'avvenuto ricovero. In assenza di dichiarazione o di comunicazione da parte della struttura, la riduzione si applica d'ufficio dalla data di trasferimento della residenza anagrafica.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 5 % della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 200 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 50 % per le attività di organizzazione di eventi (matrimoni e ricevimenti, mostre, eventi speciali, convegni, esposizioni, conferenze, meeting aziendali, cene esclusive etc...) esercitate in modo continuativo e non stagionale, direttamente o attraverso servizi di catering o agenzie, negli immobili di cui all'art. 14 – comma 3 - lettera d).

4 Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione di inizio/variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Agli immobili di categoria catastale A/8 e A/9, nonché a quelli riconosciuti di interesse storico-culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, non utilizzati come abitazione o come sede fissa di attività di ristorazione o altra attività economica, e messi a disposizione con contratto di locazione giornaliero per l'organizzazione di singoli eventi (matrimoni e ricevimenti, mostre, eventi speciali, convegni, esposizioni, conferenze, meeting aziendali, cene esclusive etc...), si applica, a carico del proprietario e per le sole giornate di locazione debitamente documentate, la tariffa giornaliera determinata ai sensi del precedente art. 24 commi 2-3.

Art. 28. Riduzione della quota variabile per avvio al riciclo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della L. 147 del 2013, modificato dall'art. 2, comma 1, L. n. 68 del 2014)

2. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

3. La percentuale di riduzione della quota variabile è: $Pr = Qr/Qt$, dove:

Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclo (esclusi gli imballaggi secondari e terziari);

Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \cdot Sr$;

Kd è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;

Sr è la superficie di riferimento.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 31 Maggio dell'anno successivo a pena di decadenza, compilando l'apposito modulo corredato della documentazione attestante il riciclo (formulari o M.U.D.) e dell'ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 29. Esclusione della quota variabile per avvio al recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la

possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 30 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 29 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata perentoriamente entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- una relazione di stima dei quantitativi distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e descrizione delle frazioni dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- copia del contratto con l'operatore privato;
- attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

4. In mancanza di espressa comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo nel termine indicato, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.

5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico ai fini del distacco dal servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 Giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'ufficio tributi, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.

8. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune tramite PEC all'Ufficio Tributi i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente distinti per codici CER, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta, nei termini previsti dal presente

regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico o venga accertato il conferimento di rifiuti al servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

11. Il rientro al servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno successivo e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere reso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza non domestica.

12. L'utenza non domestica che abbia esercitato l'opzione di conferimento di tutti i rifiuti al servizio privato è esclusa dal pagamento della quota variabile mentre rimane comunque dovuta la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA).

Art. 31. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 35% per le utenze poste ad una distanza superiore.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art 32. Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza.

2. In caso di eventi di carattere eccezionale e calamità naturali la Giunta può proporre al Consiglio Comunale riduzioni – esenzioni o proroghe delle scadenze.

3. Le somme a copertura di tali esenzioni ed agevolazioni sono finanziate dal bilancio dell'Ente.

Art. 33. Cumulo di riduzioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 34. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della stessa, e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 35. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o esclusioni;

5. Le attività industriali con capannoni di produzione hanno l'obbligo di dichiarare tutte le superfici occupate, coperte o scoperte, distinte per destinazione d'uso, al fine di consentire l'esatta attribuzione della corrispondente categoria, in riferimento al disposto dell'art. 22 comma 6 del presente regolamento.

6. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali secondo le modalità previste dagli stessi. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 36. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni presentate inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate, scadenti il giorno 30 dei mesi di

Settembre, Novembre e Gennaio dell'anno d'imposta successivo, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il giorno 30 del mese di Settembre di ciascun anno.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

2. L'invito di pagamento di cui al comma 1 deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione;

3. L'invito di pagamento riporta la situazione degli insoluti riferiti alle annualità precedenti e le modalità per procedere alla regolarizzazione ed ha valore di sollecito di pagamento.

4. Il versamento della TARI è effettuato mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 che il Comune invierà precompilato in allegato all'invito di pagamento. L'Ente potrà optare per l'attivazione, in alternativa al modello F24, di una diversa modalità di pagamento tra quelle previste dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 o per la riscossione della TARI attraverso il nodo dei pagamenti PagoPA.

5. Ai fini della presente tassa il versamento non è dovuto se l'importo dovuto per l'anno d'imposta è complessivamente inferiore a 5,00 (cinque) euro.

7. L'ente provvede a rendere pubbliche le tariffe, le scadenze e le modalità di versamento della TARI nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento della Tari non esime il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa alle scadenze previste.

Art. 37 – Accertamento dell'imposta

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo nonché le attività di recupero dell'evasione. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalle Camere di Commercio e da altri Enti e uffici pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente o su richiesta dell'ufficio tributi, copia o elenchi:

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Qualora dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Non si procede all'accertamento nel caso in cui l'ammontare dovuto comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi l'importo di € 12,00 (dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24 o con altra modalità eventualmente adottata dall'Ente ai sensi dell'art. 36, comma 4, del presente regolamento.

7. Le somme dovute in seguito all'emissione di avvisi di accertamento possono essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia, o, in mancanza di regolamento, secondo il comma 796 – art. 1 – L. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni.

8. Gli accertamenti per omessa, infedele o parziale denuncia valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

9. Il Comune applica le disposizioni in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e dell'apposito regolamento adottato.

Art. 38 – Riscossione coattiva

1. Gli avvisi di accertamento costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, come previsto dalla Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 del 27/12/2019, art. 1, comma 792, e ss.mm.ii.

2. La riscossione coattiva può essere affidata ad un soggetto terzo che si avvarrà della disciplina generale per la riscossione coattiva delle entrate.

Art. 39 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00= (cinquanta).
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00= (cinquanta).
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00= (cinquanta) ad € 258,00= (duecentocinquantesette).
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché dall'art. 1 commi da 161 a 170 della L. 27 Dicembre 2006 n. 296
8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di riferimento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 40 – Rimborso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute per TARI deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 39, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso nel caso in cui l'ammontare dovuto comprensivo di interessi non superi l'importo di € 12,00 (dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. In materia di rimborsi si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art.1 della L. n. 147 del 27/12/2013.
5. Il rimborso della quota versata a titolo di TEFA, a partire dall'annualità 2020, è di competenza della Provincia e andrà richiesto alla stessa.

Art. 41. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal D.Lgs. 24/09/2015 e dal DL 24/04/2017 n. 50, nonché da ulteriori successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia, o, in mancanza di regolamento, secondo il comma 796 – art. 1 – L. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 42. Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 – Pubblicità

1. Le deliberazioni regolamentari e tariffarie, ed i regolamenti, devono essere trasmessi, per la pubblicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni regolamentari e tariffarie acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, art. 15/bis della L. n. 58 del 28/06/2019, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine del 28 Ottobre dell'anno di riferimento.

Art. 44 – Norme di rinvio e clausola di adeguamento

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2021.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari TARI in contrasto con il presente regolamento.
3. Rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione (anche coattiva) e rimborso per TARI, TARES e MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI e TARSU relative alle annualità pregresse con i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

ALLEGATO A

Categorie per la classificazione delle utenze non domestiche.

Comune fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
- 08 . Uffici, agenzie.
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. **Categoria soppressa** (Attività industriali con capannoni di produzione)
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO B

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani non domestici e di rifiuti speciali (art. 13, comma 6, del regolamento TARI)	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	20
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

GLOSSARIO

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- «riciclo/riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti,

uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.